



Berna, 12 settembre 2025

---

# **Procedura di consultazione concernente la modifica delle disposizioni della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari nonché di altri atti normativi in relazione alla collaborazione con servizi esteri**

## **Rapporto sui risultati**

---

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedura di consultazione.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Principali risultati della procedura di consultazione .....</b>	<b>4</b>
3.1	Osservazioni di carattere generale .....	4
3.2	Pareri sulle singole disposizioni della LFINMA.....	5
3.2.1	Articolo 42a AP-LFINMA (procedura di assistenza amministrativa).....	5
3.2.2	Articolo 42b <sup>bis</sup> AP-LFINMA (collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero) .....	6
3.2.3	Articolo 42c AP-LFINMA (trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza) .....	6
3.2.4	Articolo 42d AP-LFINMA (notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari) .....	7
3.2.5	Articolo 43 AP-LFINMA (verifiche transfrontaliere).....	7
3.3	Pareri sulle singole disposizioni della LSR.....	8
3.3.1	Articolo 26 AP-LSR (cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori) .....	8
3.3.2	Articolo 26a AP-LSR (trasmissione di informazioni da parte di imprese di revisione sotto sorveglianza statale) .....	8
3.3.3	Articolo 26b AP-LSR (notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di sorveglianza dei revisori) .....	8
3.3.4	Articolo 27 AP-LSR (atti di verifica transfrontalieri).....	9
3.4	Pareri sulle singole disposizioni della LBN.....	9
<b>4</b>	<b>Elenco dei partecipanti .....</b>	<b>10</b>

## 1 Situazione iniziale

L'ultima revisione delle disposizioni di legge concernenti la collaborazione internazionale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Banca nazionale svizzera (BNS) è avvenuta nel quadro dell'emanazione della legge del 19 giugno 2015<sup>1</sup> sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016<sup>2</sup>. Da allora si è ulteriormente consolidata la tendenza verso un sistema finanziario fortemente interconnesso a livello internazionale e con essa anche il rafforzamento dell'attività di sorveglianza transfrontaliera, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza. Una stretta cooperazione e uno scambio di informazioni funzionante sono indispensabili, ad esempio, per far sì che, nell'ambito delle relazioni d'affari o delle operazioni transfrontaliere, le autorità di vigilanza competenti dispongano di tutte le informazioni necessarie a riconoscere tempestivamente rischi e abusi e a garantire il raggiungimento degli obiettivi delle leggi sui mercati finanziari, segnatamente la stabilità e l'integrità del mercato.

Dall'entrata in vigore delle attuali disposizioni, i requisiti internazionali per la collaborazione tra le autorità di vigilanza sui mercati finanziari e i fornitori di servizi finanziari si sono evoluti. L'odierno quadro giuridico svizzero tiene conto di queste evoluzioni solo in misura parziale, ragione per cui la capacità di cooperazione delle autorità e dei fornitori di servizi finanziari svizzeri non corrisponde più allo standard internazionale atteso e in uso. Si rende quindi necessaria una corrispondente modifica del quadro giuridico vigente.

Le modifiche proposte della legge del 22 giugno 2007<sup>3</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) nel quadro della consultazione comprendono l'adeguamento della cosiddetta «procedura del cliente» nell'ambito dell'assistenza amministrativa (art. 42a avamprogetto LFINMA, AP-LFINMA), l'introduzione di un nuovo articolo sulla collaborazione internazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere (art. 42b<sup>bis</sup> AP-LFINMA), la precisazione e il rafforzamento delle regolamentazioni sulla trasmissione diretta di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza (art. 42c AP-LFINMA) e la creazione di una nuova disposizione sulla notificazione transfrontaliera di documenti (art. 42d AP-LFINMA). Inoltre, le regolamentazioni esistenti sulle verifiche transfrontaliere (art. 43 AP-LFINMA) devono essere ampliate e le disposizioni sulla collaborazione internazionale della legge del 16 dicembre 2005<sup>4</sup> sui revisori (LSR, nello specifico art. 26 segg. AP-LSR) e della legge del 3 ottobre 2003<sup>5</sup> sulla Banca nazionale (LBN, nello specifico art. 14, 21 e 50b<sup>bis</sup> AP-LBN) adeguate.

## 2 Procedura di consultazione

La procedura di consultazione concernente la modifica della LFINMA nonché di altri atti normativi sulla collaborazione internazionale è stata indetta il 20 settembre 2024 e si è conclusa il 3 gennaio 2025. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

---

<sup>1</sup> RS **958.1**

<sup>2</sup> RU **2015** 5339

<sup>3</sup> RS **956.1**

<sup>4</sup> RS **221.302**

<sup>5</sup> RS **951.11**

Hanno espresso il loro parere:

- 24 Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS e ZH; GL, GR, OW e UR hanno rinunciato esplicitamente a presentare un parere;
- 3 partiti politici: il Centro, PLR e PS;
- 4 associazioni mantello dell'economia: economiesuisse, ASB, USS e usam;
- 8 cerchie interessate: ABPS, AMAS, EXPERTsuisse, SIX, SwissAccounting, SwissHoldings, ABG e UBCS;
- 1 altro partecipante: ZKB.

Le principali osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione sono presentate qui di seguito. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi<sup>6</sup>.

### **3 Principali risultati della procedura di consultazione**

#### **3.1 Osservazioni di carattere generale**

##### LFINMA

Tutti i partecipanti alla consultazione approvano di principio l'obiettivo di modificare le disposizioni della LFINMA sulla collaborazione internazionale. In particolare sono accolte positivamente le nuove regolamentazioni sulla collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere (art. 42b<sup>bis</sup> AP-LFINMA) e sulla notificazione transfrontaliera di documenti (art. 42d AP-LFINMA).

Per quanto concerne le modifiche proposte relative all'articolo 42a AP-LFINMA (procedura del cliente), la maggior parte dei partecipanti che si sono pronunciati in merito (15 pareri, segnatamente AG, BE, GE, TI, VD, ZH, il Centro, PLR, economiesuisse, ASB, usam, ABPS, SwissHoldings, ABG e ZKB), si esprime a favore di una limitazione parziale in presenza di casi di abuso del mercato (variante B). In questo contesto, il Cantone di ZH, economiesuisse, ASB, usam, ABPS, ABG e ZKB sottolineano che, anche nel caso di una limitazione parziale, le garanzie dello Stato di diritto della procedura di assistenza amministrativa non devono essere compromesse e che la FINMA deve osservare rigorosamente in ogni caso i principi di specialità, confidenzialità e proporzionalità secondo l'articolo 42 LFINMA. Una minoranza composta da cinque partecipanti (NW, SO, PS, USS e SwissAccounting) predilige la soppressione completa della procedura del cliente (variante A).

Per quanto concerne gli adeguamenti dell'articolo 42c AP-LFINMA (trasmissione transfrontaliera di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza), diversi partecipanti ritengono sia necessario apportare ulteriori modifiche al fine di rafforzare la certezza del diritto (ZH, TI, PLR, economiesuisse, ASB, ABPS, AMAS, UBCS, ZKB e – sulla base del parere di ASB – SIX, SwissHoldings e ABG). Richiedono, tra le altre cose, di stralciare il riferimento dell'articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA all'articolo 42 capoverso 2 LFINMA e quindi ai requisiti dell'assistenza amministrativa (specialità e confidenzialità) nonché di definire nel modo più ampio possibile il campo di applicazione dell'articolo 42c capoverso 2 AP-LFINMA per garantire i flussi di informazioni di importanza minore.

---

<sup>6</sup> [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse

In merito all'articolo 43 AP-LFINMA (verifiche transfrontaliere), tra i partecipanti sono emersi pareri discordanti: PLR e usam prediligono la variante A, che, a condizione che la procedura del cliente non venga soppressa completamente (variante B per l'art. 42a AP-LFINMA), mantiene il «private banking carve out», ovvero la procedura del cliente nelle verifiche transfrontaliere (art. 43 cpv. 3<sup>ter</sup> AP-LFINMA). PS sostiene la variante B, che abolisce il «private banking carve out», partendo dal presupposto che anche la procedura del cliente secondo l'articolo 42a AP-LFINMA venga completamente soppressa (variante A per l'art. 42a AP-LFINMA). Il Cantone di ZH, economieuisse, ASB e ZKB appoggiano invece la variante B (abolizione del «private banking carve out») anche se la procedura del cliente secondo l'articolo 42a AP-LFINMA è soggetta unicamente a una limitazione parziale.

## LSR

Unicamente un partecipante (EXPERTsuisse) si è pronunciato espressamente sulle modifiche previste della LSR, respingendole quasi tutte. Ritiene infatti che la maggior parte degli adeguamenti non sia né necessaria né opportuna, in quanto i requisiti della vigilanza internazionale sui mercati finanziari e della sorveglianza internazionale dei revisori non sarebbero comparabili.

## LBN

I partecipanti prendono atto delle modifiche senza fornire riscontri critici.

### **3.2 Pareri sulle singole disposizioni della LFINMA**

#### **3.2.1 Articolo 42a AP-LFINMA (procedura di assistenza amministrativa)**

Come esposto poc'anzi, la maggior parte dei partecipanti che si sono pronunciati su questo punto (15 pareri, segnatamente AG, BE, GE, TI, VD, ZH, il Centro, PLR, economieuisse, ASB, usam, ABPS, SwissHoldings, ABG e ZKB), si esprime a favore di una limitazione parziale della procedura del cliente in presenza di fattispecie di abuso di mercato (variante B). Una minoranza composta da cinque partecipanti (NW, SO, PS, USS e SwissAccounting) predilige la soppressione completa della procedura del cliente (variante A). I restanti pareri non si pronunciano in merito alle varianti proposte per l'articolo 42a AP-LFINMA.

L'ASB fornisce un'argomentazione dettagliata al riguardo: è favorevole alla variante B, a condizione che vengano predisposte ulteriori garanzie per continuare ad assicurare la protezione giuridica dei clienti interessati. In particolare, si dovrebbe garantire che nei casi strettamente connessi con il diritto penale, ad esempio in caso di abuso di mercato, le persone interessate continuino ad avere possibilità di intervento. Allo stesso tempo, la procedura del cliente dovrebbe essere concepita in modo tale da non poter essere utilizzata per ritardare abusivamente l'assistenza amministrativa. Sarebbe necessario un sistema equilibrato che consenta di praticare un'assistenza amministrativa efficiente senza compromettere i principi dello Stato di diritto, come il diritto di essere sentiti e la protezione dei dati personali. Inoltre l'ASB precisa che i principi di specialità, confidenzialità e proporzionalità secondo l'articolo 42 LFINMA e le possibilità ordinarie di protezione giuridica previste nella procedura di edizione dovrebbero obbligatoriamente essere rispettati anche nel caso di una limitazione parziale della procedura del cliente.

Anche il Centro è favorevole alla variante B, in quanto ritiene che le modifiche da essa introdotte sarebbero sufficienti a inasprire efficacemente la procedura di assistenza amministrativa della FINMA e a rafforzare la collaborazione internazionale, senza comportare un cambiamento di paradigma fondamentale. La variante A è ritenuta sproporzionata da il Centro. Anche il PLR sostiene la variante B per l'articolo 42a AP-LFINMA, sottolineando che,

nonostante gli interessi legittimi a una collaborazione internazionale efficiente, le garanzie dello Stato di diritto che si applicano nelle procedure di assistenza giudiziaria non devono essere compromesse dall'assistenza amministrativa.

Nel soppesare i diritti di protezione dei partecipanti al mercato finanziario oggetto della verifica e l'interesse dei restanti operatori del mercato nel garantire l'integrità del mercato, il PS ritiene legittimo non applicare la procedura del cliente. Da un lato, l'articolo 29a della Costituzione federale (Cost., RS 101) consentirebbe di limitare eccezionalmente la garanzia della via giudiziaria per motivi di interesse pubblico sovraordinati, dall'altro, i clienti accetterebbero espressamente tali limitazioni nel quadro delle dichiarazioni di rinuncia (i cosiddetti «waiver»). Il PS sottolinea inoltre che, anche nell'ambito delle nuove regolamentazioni, l'assistenza amministrativa dovrebbe essere prestata solo nel rispetto dei principi di specialità, confidenzialità e proporzionalità e nel caso in cui sussista un sospetto iniziale sufficiente. Inoltre, l'articolo 42a capoverso 1 AP-LFINMA garantirebbe che la procedura amministrativa sia svolta conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021) se il detentore delle informazioni lo richiede. Il PS evidenzia che un adeguamento coerente della vigilanza dei mercati finanziari agli standard internazionali sarebbe necessario per rafforzare la fiducia e la stabilità dei mercati finanziari.

### **3.2.2 Articolo 42b<sup>bis</sup> AP-LFINMA (collaborazione nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere in relazione al quadro normativo svizzero)**

L'introduzione del nuovo articolo 42b<sup>bis</sup> AP-LFINMA sulla collaborazione internazionale nelle procedure di riconoscimento e di verifica condotte da autorità estere è generalmente accolta con favore. Non sono pervenuti riscontri critici in proposito. Solo alcuni partecipanti si sono pronunciati espressamente su questa modifica, dichiarando il proprio appoggio (PS, USS e SwissAccounting). Il PS precisa a tal proposito che la regolamentazione proposta contribuisce in modo significativo a garantire il riconoscimento dell'equivalenza da parte dell'Unione europea (UE), rafforzando così l'accesso al mercato interno dell'UE per i fornitori svizzeri di servizi finanziari, aspetto che considera particolarmente positivo. Nel complesso, il PS ravvisa nell'introduzione dell'articolo 42b<sup>bis</sup> AP-LFINMA un passo importante verso il rafforzamento della stabilità, dell'affidabilità e dell'integrazione nel contesto internazionale della piazza finanziaria svizzera.

### **3.2.3 Articolo 42c AP-LFINMA (trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza)**

Come già indicato precedentemente, diversi partecipanti (ZH, TI, PLR, economiesuisse, ASB, ABPS, AMAS, UBCS, ZKB) auspicano una precisazione del tenore della disposizione, con l'obiettivo di rafforzare la certezza del diritto nel caso di una trasmissione diretta di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza ad autorità estere o altri enti.

La necessità di apportare precisazioni è rimarcata in particolare dall'ASB e da ZKB: per quanto riguarda l'articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA, entrambi criticano il riferimento all'articolo 42 capoverso 2 LFINMA e quindi ai principi di specialità e confidenzialità applicati all'assistenza amministrativa della FINMA. Tale riferimento andrebbe stralciato, poiché la trasmissione diretta secondo l'articolo 42c capoverso 1 AP-LFINMA è effettuata sì a fini di vigilanza, ma da attori privati e quindi non nell'ambito dell'assistenza amministrativa della FINMA. L'applicazione dei principi citati è pertanto estranea a questo contesto. Inoltre, secondo l'articolo 42c capoverso 1 lettera b AP-LFINMA gli assoggettati alla vigilanza sarebbero già tenuti a tutelare i diritti dei clienti e di terzi. Piuttosto sarebbe necessario precisare espressamente che il trasferimento è consentito per finalità di vigilanza. Si suggerisce inoltre di prevedere come unico requisito una richiesta ai destinatari di garantire la confidenzialità.

L'ASB e ZKB considerano il capoverso 2 dell'articolo 42c AP-LFINMA particolarmente sensibile, poiché riguarda informazioni relative alle relazioni con la clientela. Le limitazioni previste nel progetto, segnatamente in relazione allo scopo di trasmissione ammesso e ad alcune categorie di destinatari, come le autorità fiscali o penali, restringerebbero a loro avviso il campo di applicazione in modo oggettivamente ingiustificato e potrebbero ostacolare le trasmissioni urgenti in maniera sproporzionata. Entrambi sono favorevoli a estendere la cerchia dei destinatari, includendo esplicitamente, oltre alle autorità, anche altre infrastrutture del mercato rilevanti, in particolare borse, servizi di segnalazione, uffici di clearing, repertori di dati sulle negoziazioni, banche depositarie e controparti centrali. Suggestiscono inoltre di sostituire il termine «previamente» nel capoverso 3 con «simultaneamente», al fine di consentire una risposta tempestiva alle richieste delle autorità estere.

L'ABPS e l'usam richiamano l'attenzione su una traduzione incompleta del capoverso 4. Nella versione francese del progetto di legge, la disposizione in base alla quale la FINMA può riservarsi la via dell'assistenza amministrativa per le trasmissioni di informazioni secondo il capoverso 1 è formulata in maniera imprecisa. La traduzione dovrebbe specificare che ciò si riferisce esplicitamente alle trasmissioni secondo il capoverso 1.

AMAS propone un'integrazione al capoverso 4, secondo cui per le trasmissioni di informazioni secondo il capoverso 1, la FINMA può rinunciare alla riserva dell'assistenza amministrativa, in particolare se esiste un accordo con un'autorità di vigilanza estera o se ciò è nell'interesse degli assoggettati alla vigilanza e non viene compromesso lo scopo di tutela della legge.

Nell'ambito della protezione dei lavoratori, il PS valuta molto positivamente che l'articolo 42c AP-LFINMA migliori la situazione giuridica degli impiegati dei fornitori di servizi finanziari svizzeri.

### **3.2.4 Articolo 42d AP-LFINMA (notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di vigilanza sui mercati finanziari)**

L'articolo 42d AP-LFINMA è generalmente accolto con favore. Non sono pervenute osservazioni specifiche sulla disposizione proposta. Soltanto l'ABPS e l'usam richiamano l'attenzione su una possibile necessità di coordinamento tra l'articolo 42d AP-LFINMA e la circolare della FINMA 2017/6 Trasmissione diretta e chiedono un chiarimento nella legge o nel messaggio.

### **3.2.5 Articolo 43 AP-LFINMA (verifiche transfrontaliere)**

Per quanto concerne la modifica dell'articolo 43 AP-LFINMA, tra i partecipanti sono emersi pareri divergenti: mentre il PLR e l'usam sostengono la variante A, che mantiene il «private banking carve out», il Cantone di ZH, il PS, economiesuisse, l'ASB, SwissHoldings, l'ABG e ZKB prediligono la variante B, che lo abroga – in alcuni casi indipendentemente dall'eventualità che la procedura del cliente (art. 42a AP-LFINMA) venga soppressa completamente o solo parzialmente.

In particolare l'ASB e ZKB ritengono che, apportando modifiche minime, la variante B consentirebbe una perfetta coerenza tra l'articolo 42c AP-LFINMA (trasmissione di informazioni da parte di assoggettati alla vigilanza, senza limitazioni della procedura del cliente, senza i principi di specialità e confidenzialità) e l'articolo 43 AP-LFINMA. Entrambi sottolineano inoltre che l'articolo 42c AP-LFINMA non prevederebbe né un riferimento al principio di proporzionalità né una limitazione alle informazioni per i clienti; di conseguenza, ciò dovrebbe applicarsi anche all'articolo 43 AP-LFINMA. Si dovrebbe garantire che tutte le informazioni trasmissibili secondo l'articolo 42c AP-LFINMA possano essere scambiate senza ulteriori condizioni anche nel quadro di verifiche transfrontaliere. Entrambi propongono inoltre

di chiarire espressamente nell'articolo 43 AP-LFINMA che tutte le informazioni che gli assoggettati alla vigilanza sono autorizzati a trasmettere direttamente alle autorità estere secondo l'articolo 42c AP-LFINMA possono essere rese accessibili anche nel contesto dei controlli transfrontalieri in loco. In aggiunta suggeriscono di sancire esplicitamente la possibilità per la FINMA di concludere dichiarazioni d'intenti («memorandum of understanding») con le autorità estere al fine di accordarsi sulle modalità delle verifiche transfrontaliere.

AMAS chiede infine di trasformare la disposizione potestativa al capoverso 2 dell'articolo 43 AP-LFINMA in una prescrizione vincolante per la FINMA. La FINMA dovrebbe essere giuridicamente obbligata ad autorizzare il controllo in loco se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 capoverso 2 AP-LFINMA. Questa richiesta è motivata dal fatto che l'attuale formulazione aperta («essa può [...] permettere») darebbe l'impressione che la FINMA possa rifiutare, senza motivo, di concedere il permesso per un controllo in loco, anche se tutte le condizioni legali sono soddisfatte. Ciò genererebbe incertezze tra le autorità di vigilanza estere e potrebbe rendere più difficile la collaborazione internazionale. AMAS sottolinea che garantire la possibilità di effettuare controlli in loco sarebbe una condizione essenziale per essere riconosciuti nelle giurisdizioni estere come gestori di fondi assoggettati a vigilanza, in particolare nell'UE e negli Stati Uniti.

### **3.3 Pareri sulle singole disposizioni della LSR**

Unicamente EXPERTsuisse si è pronunciato sulle modifiche previste nella LSR, respingendone la maggior parte. EXPERTsuisse ritiene che la maggioranza delle modifiche non sia né necessaria né opportuna, in quanto i requisiti della vigilanza sui mercati finanziari internazionali non sono comparabili con quelli della sorveglianza dei revisori. Gli altri partecipanti non si sono espressi sulle modifiche della LSR.

#### **3.3.1 Articolo 26 AP-LSR (cooperazione con autorità estere preposte alla sorveglianza dei revisori)**

EXPERTsuisse accoglie con favore che il principio di proporzionalità venga esplicitamente sancito.

#### **3.3.2 Articolo 26a AP-LSR (trasmissione di informazioni da parte di imprese di revisione sotto sorveglianza statale)**

EXPERTsuisse respinge con determinazione l'articolo 26a AP-LSR. La regolamentazione concernente la trasmissione diretta all'estero di informazioni da parte di imprese di revisione sotto sorveglianza statale violerebbe il principio della vigilanza da parte dello Stato di origine e conterrebbe termini giuridici poco chiari. Questo aumenterebbe il rischio per le imprese di revisione di violare il diritto svizzero. Inoltre, le imprese sarebbero gravate da un notevole onere legato all'interpretazione e agli accertamenti, che comprometterebbe la certezza del diritto e l'efficienza.

#### **3.3.3 Articolo 26b AP-LSR (notificazione transfrontaliera di documenti a scopi di sorveglianza dei revisori)**

EXPERTsuisse respinge anche l'articolo 26b capoverso 1 AP-LSR. Questa regolamentazione minaccerebbe la sovranità dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori e minerebbe la possibilità di esercitare una sorveglianza unitaria sulla qualità delle verifiche. Vi sarebbe anche il rischio che le autorità estere eludano la sorveglianza svizzera e possano esercitare una pressione sproporzionata sulle imprese di revisione.

### **3.3.4 Articolo 27 AP-LSR (atti di verifica transfrontalieri)**

EXPERTsuisse ritiene che l'articolo 27 capoversi 3 e 3<sup>bis</sup> AP-LSR, che consentirebbe un accesso remoto su atti di verifica, debba essere stralciato senza sostituzione. L'accesso remoto sarebbe estraneo al contesto, non apporterebbe alcun valore aggiunto alla qualità della revisione e comporterebbe rischi elevati per quanto riguarda la confidenzialità e la sicurezza. La possibilità di accesso diretto da parte di autorità estere indebolirebbe la fiducia che i clienti sottoposti a verifica ripongono nel rispetto dell'obbligo del segreto in materia di revisione. EXPERTsuisse critica anche l'articolo 27 capoverso 4 AP-LSR, che prevede l'introduzione di un incaricato delle verifiche, considerando la disposizione vaga e poco elaborata.

### **3.4 Pareri sulle singole disposizioni della LBN**

I partecipanti prendono atto delle modifiche senza fornire riscontri critici.

## **4 Elenco dei partecipanti**

### **I. Cantoni**

1.	Staatskanzlei des Kantons Aargau	AG
2.	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	AI
3.	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	AR
4.	Staatskanzlei des Kantons Bern	BE
5.	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	BL
6.	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	BS
7.	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	FR
8.	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	GE
9.	Staatskanzlei des Kantons Glarus	GL
10.	Staatskanzlei des Kantons Graubünden	GR
11.	Staatskanzlei des Kantons Luzern	LU
12.	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	NE
13.	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	NW
14.	Staatskanzlei des Kantons Obwalden	OW
15.	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	SG
16.	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	SH
17.	Staatskanzlei des Kantons Solothurn	SO
18.	Staatskanzlei des Kantons Schwyz	SZ
19.	Staatskanzlei des Kantons Thurgau	TG
20.	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	TI
21.	Standeskanzlei des Kantons Uri	UR
22.	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	VD
23.	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	VS
24.	Staatskanzlei des Kantons Zürich	ZH

### **II. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale**

25.	Il Centro	Il Centro
26.	Partito socialista svizzero	PS
27.	PLR. I Liberali Radicali	PLR

### **III. Associazioni mantello nazionali dell'economia**

28.	Associazione svizzera dei banchieri	ASB
29.	economiesuisse	economiesuisse
30.	Unione sindacale svizzera	USS

31.	Unione svizzera delle arti e mestieri	usam
<b>IV.</b>	<b>Cerchie interessate</b>	
32.	Asset Management Association Switzerland	AMAS
33.	Associations des Banques Privées Suisses	ABPS
34.	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	ABG
35.	EXPERTsuisse	EXPERTsuisse
36.	SIX	SIX
37.	SwissAccounting	SwissAccounting
38.	SwissHoldings	SwissHoldings
39.	Unione delle Banche Cantionali Svizzere	UBCS
<b>V.</b>	<b>Altri partecipanti</b>	
40.	Banca cantonale di Zurigo	ZKB